

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

30 gennaio 2018

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Federica PATTI
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessora Francesca Paola LEON.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2017 EX D.LGS. 118/2011: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino
e dell'Assessore Rolando.

Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.

Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", il cui contenuto è stato recentemente modificato dal DM 11 agosto 2017, viene individuata la funzione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica, che è quella di rappresentare "*in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate*". In particolare, il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "*gruppo amministrazione pubblica*", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 12/2017, nel documento che approva la programmazione dei controlli e delle analisi per il 2018, evidenziano che l'esame della Corte dei Conti si incentrerà soprattutto sui nuovi controlli introdotti con la novella dell'art. 147 del TUEL ad opera del D.L. n. 174 del 2012, che vedono nei controlli sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi erogati, gli strumenti operativi più idonei ad individuare i punti critici della programmazione degli enti. La stessa Corte dei Conti, attraverso la lettura integrata di detti controlli con le risultanze dei bilanci consolidati, evidenzia che sarà possibile ottenere una visione unitaria e complessiva della gestione, da cui far emergere il grado di responsabilizzazione dell'intera organizzazione dell'ente e di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Lo stesso D.Lgs. 267/2000, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL), al comma 4 dell'art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, e agli artt. 151, comma 8 e 233-bis, contestualizza il bilancio consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, rinviando al già citato D.Lgs. n. 118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione.

La scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4.

Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale. Al paragrafo 3 del citato Allegato sono infatti indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:

1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;
2. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l'Allegato 4/4 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. Entrambi gli elenchi vanno aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Per l'esercizio 2016, con deliberazione del 10 marzo 2017 (mecc. 2017 00892/064) e con deliberazione dell'1 agosto 2017 (mecc. 2017 03120/064), la Giunta Comunale individuava il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino e l'area di consolidamento per l'esercizio 2016.

Ad oggi, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4, si rende necessaria la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino e dell'area di consolidamento, con riferimento all'esercizio 2017.

Con riferimento all'elenco n. 1, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, come definito dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli

organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi o proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui

confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2).

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "*amministrazione pubblica*" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Con riferimento all'anno 2017, il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino è stato così definito:

1. **Organismi strumentali**

Il Comune di Torino partecipa, in tale ambito, unicamente all'Istituzione ITER.

2. **Enti Strumentali**

Il Comune di Torino, nell'elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011,

Rispetto all'elenco definito per l'esercizio 2016, si è ritenuto necessario, allo scopo di assicurare una maggior conformità ai principi prevista dalla normativa in tema di bilancio consolidato, rideterminare detto elenco alla luce dell'effettivo carattere di strumentalità, come definito ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e tenuto conto della recente giurisprudenza. L'elenco sotto riportato costituisce l'esito di tale revisione:

Enti non profit	ente controllato	ente partecipato
FONDAZIONE PER LA CULTURA	X	
FONDAZIONE TORINO MUSEI	X	
CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - CIT	X	
COMITATO URBAN IN LIQUIDAZIONE	X	
FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA ONLUS	X	
FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN LIQUIDAZIONE	X	
COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO – THE GATE	X	
FONDAZIONE CONTRADA TORINO – ONLUS	X	
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA		X
AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA		X
COMITATO ITALIA 150 IN LIQUID.		X
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE		X
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE		X
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA		X
FONDAZIONE PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA		X
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO		X
FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO		X
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE		X
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI - ATOR		X
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE		X
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		X
FONDAZIONE 20 MARZO 2006 – TOP		X
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT		X
COMITATO SALONE DEL GUSTO		X
FONDAZIONE CAVOUR		X
FONDAZIONE TERRA MADRE		X
ASSOCIAZIONE NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA		X
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE IN LIQUID.		X
FONDAZIONE LA VENARIA REALE		X
FONDAZIONE POLO DEL 900		X

4. e 5. Società.

Il comune di Torino ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile 4/4 sul bilancio consolidato.

TIPOLOGIA SOCIETA'	DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVAZIONE
Controllata	AFC Torino S.p.A.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO (CCT) S.r.l.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	C.A.A.T. S.c. p.A.	92,96%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	FCT HOLDING S.p.A.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	GTT S.p.A. (partecipata di FCT Holding)	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata congiuntamente	FSU S.r.l. (partecipata di FCT Holding)	50%	controllo congiunto
Controllata	INFRA.TO S.r.L.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	SMAT S.p.A. e suo gruppo	64,15% (*)	% di partecipazione, diretta e indiretta, superiore al 51%
Controllata	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A.	90%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liq. e controllata	76,52%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	5T S.r.l.	65% (*)	% di partecipazione, diretta e indiretta, superiore al 51%
Controllata	FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.	20%	Contratto di servizio pubblico

(*) La quota di partecipazione include anche la quota detenuta, indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A.

La società SMAT, avendo emesso un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato regolamentato, è diventata una società quotata e pertanto potrebbe essere esclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi del paragrafo 2. dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011. Tuttavia, poiché a partire dall'esercizio 2018 essa entrerà obbligatoriamente nel Gruppo Amministrazione Pubblica, si è ritenuto opportuno evitare l'esclusione di tale società per il solo esercizio 2017.

L'elenco complessivo degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino per l'anno 2017 è allegato alla presente deliberazione.

L'elenco degli organismi inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, costituisce anche il perimetro di riferimento per l'attività di riconciliazione dei debiti e crediti, disciplinata dall'art. 11 co. 6 lett. j) D.Lgs. 118/2011, che il Comune di Torino pone in essere in concomitanza con l'approvazione del Rendiconto. Infatti il citato art. 11 c. 6 così recita "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.”.

Pertanto l'attività di riconciliazione debiti e crediti per l'anno 2017 avrà, analogamente allo scorso anno, come perimetro di riferimento gli organismi compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica dell'anno 2017, il quale, come disciplinato dall'Allegato 4/4, comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, così come definiti dallo stesso D.Lgs. 118/2011. Tale scelta è coerente, da un lato, con l'indirizzo interpretativo della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Adunanza del 19 gennaio 2016, n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, che sancisce come gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “Gruppo Amministrazione Pubblica”, e, dall'altro lato, con il carattere di attività propedeutica e necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato che riveste l'attività di verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra il Comune di Torino e i propri enti/società controllate e partecipate.

Con riferimento all'elenco n. 2, l'area di consolidamento, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:

- di *irrilevanza*, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Si evidenzia che, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, e quindi a partire dal prossimo bilancio consolidato, saranno considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza dovrà essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di

enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti dovrà presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono, in ogni caso, considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

La Corte dei Conti medesima (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG) ha rilevato come le prime esperienze di consolidamento, da parte degli enti in sperimentazione nel 2014, hanno dimostrato che, a fronte dell'ampiezza della previsione normativa per quanto concerne l'area di consolidamento, l'applicazione della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l'effetto distorsivo dell'esclusione dall'area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricevono dall'ente pubblico le risorse per il proprio sostentamento. È stato così sottolineato dalla Corte dei Conti, anche da parte della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 9/2016/INPR), che tali criticità potrebbero essere ovviate contemperando la soglia di rilevanza – più difficile a raggiungersi per gli Enti locali, stante il vigente limite del 10% – con il principio di significatività, nell'ambito di una valutazione che resta affidata alla discrezionalità degli enti.

- *impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura

straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Allo scopo di valutare se il bilancio di ciascun componente del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino è rilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo, si rende ora necessario fare riferimento, per ciascuno dei parametri indicati al paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4, ai valori del Rendiconto 2016 del Comune di Torino, di seguito riportati, quale ultimo Rendiconto disponibile:

- totale attivo: Euro 7.870.995.830;
- totale patrimonio netto: Euro 3.532.336.919;
- totale ricavi caratteristici: Euro 1.238.843.587.

Le soglie di rilevanza, da calcolarsi nella misura del 10% per gli enti locali, sono pertanto le seguenti:

- totale attivo: Euro 787.099.583;
- totale patrimonio netto: Euro 353.233.692;
- totale ricavi caratteristici: Euro 123.884.359.

È necessario quindi confrontare tali valori con quelli desunti dall'ultimo bilancio o rendiconto disponibile degli organismi partecipati inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino.

Se si applicassero al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino le soglie di rilevanza sopra elencate, previste del Principio Contabile per la definizione dell'area di consolidamento, l'elenco degli organismi da consolidare (società ed enti), definito sulla base dei dati degli ultimi bilanci approvati al momento disponibili, sarebbe il seguente:

- FCT Holding S.p.A. e sue partecipate, GTT S.p.A e FSU S.r.l.;
- Gruppo SMAT S.p.A.;
- INFRA.TO S.p.A.;
- CSI Piemonte;
- Agenzia per la Mobilità Piemontese.

Tenuto conto che, a decorrere dall'esercizio 2017, il Principio contabile considera rilevanti, indipendentemente dal rispetto delle soglie sopra elencate, gli enti e le società totalmente partecipati dalla Capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del Gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, rientrano nell'area di consolidamento anche i seguenti organismi partecipati:

- AFC Torino, CCT S.r.l., Fondazione per la Cultura e Fondazione Torino Smart City per lo sviluppo sostenibile in liquidazione, essendo enti e società a totale partecipazione del Comune;
- SORIS S.p.A. e 5T, essendo società in house;
- Fondazione Torino Musei essendo ente partecipato titolare di affidamento diretto da parte

del Comune di Torino.

Tuttavia resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili partecipazioni in quanto “significative” ancorché matematicamente non rilevanti.

Va rilevato infatti che, in mancanza di un’adeguata applicazione del criterio della significatività, si corre il rischio che, come rilevato dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, le disposizioni sul bilancio consolidato vengano sostanzialmente vanificate e non si raggiungano gli obiettivi per i quali queste sono state poste.

Tenuto conto quindi del principio contabile di cui all’allegato 4/4, tenuto conto della soglia di irrilevanza definita ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo e della definizione di rilevanza data al Principio contabile, tenuto conto della deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG della Sezione Autonomia della Corte dei Conti, si ritiene opportuno includere nell’area di consolidamento del Comune di Torino per l’anno 2017, oltre alle Società che soddisfano i parametri previsti dal Principio Contabile medesimo, le Società C.A.A.T. e FARMACIE COMUNALI TORINO, società controllate su cui l’Ente Comune di Torino esercita un’influenza dominante, a vario titolo, nell’accezione dell’art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011, come confermata ed integrata al paragrafo 2 dell’Allegato 4/4.

Pertanto l’area di consolidamento del Comune di Torino per l’anno 2017 è così definita:

- Per quanto concerne le società: FCT e le sue partecipate quali GTT S.p.A e FSU S.r.l., Gruppo SMAT, 5T, AFC Torino, C.A.A.T., INFRA.TO, SORIS, CCT e FARMACIE COMUNALI TORINO;
- Per quanto concerne gli enti strumentali: CSI Piemonte, Agenzia per la Mobilità Piemontese, Fondazione per la Cultura, Fondazione Torino Smart City per lo sviluppo sostenibile in liquidazione e Fondazione Torino Musei.

Ad essi va aggiunto l’organismo strumentale ITER, già incluso nel Rendiconto consolidato della Capogruppo Città di Torino.

L’elenco degli organismi partecipati che compongono l’area di consolidamento del Comune di Torino per l’anno 2017 è allegato alla presente deliberazione.

Una volta definita l’area di consolidamento, come previsto dall’Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la Capogruppo provvederà a:

- comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell’area di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato per l’anno 2017;
- trasmettere a ciascun ente l’elenco degli enti ricompresi nel consolidato;
- richiedere i bilanci, se non già inviati alla Capogruppo, le informazioni sulle operazioni infragruppo e ogni ulteriore informazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa nonché impartire le direttive in merito al processo di consolidamento, ai criteri di valutazione e alla loro omogeneizzazione, come disciplinato dall’Allegato 4/4.

La scadenza per l'invio della documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato, coerente con la data di ultima approvazione del citato bilancio consolidato, sarà entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 29 giugno 2018. Se alla scadenza massima del 29 giugno 2018, il bilancio non fosse ancora stato approvato da parte dell'Assemblea, agli enti e società consolidati sarà richiesto di trasmettere il bilancio preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

L'omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati dalle realtà economiche consolidate rappresenta un connotato importante sul piano dell'efficacia del bilancio consolidato a raggiungere in modo pieno le sue finalità informative e conoscitive.

Già in occasione della redazione del bilancio consolidato 2016, il comune di Torino, avendo individuato tale problematica, aveva iniziato una proficua collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

In particolare, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Torino, è stato istituito, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2017 (mecc. 2017 02648/024), un Gruppo di Lavoro con il compito di coordinare ed attivare le attività finalizzate a predisporre il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Torino. Il Gruppo di lavoro è stato successivamente costituito con provvedimento del Segretario Generale (determinazione dirigenziale del 25 luglio 2017 - mecc. 2017 43131/002).

Il suddetto Gruppo si è avvalso della collaborazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, che ha assicurato alla Città di Torino la più elevata competenza professionale disponibile in materia. Tale collaborazione è stata regolata dall'*Accordo attuativo della Convenzione Quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università di Torino e il Comune di Torino con la collaborazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 settembre 2017 (mecc. 2017 03803/024), ed ha avuto lo scopo di affrontare gli aspetti di maggiore criticità connessi alla redazione del bilancio consolidato, la cui predisposizione ha posto questioni di grande rilievo sul piano tecnico contabile, vista anche la novità della materia in ambito pubblico, di non agevole e incontrovertibile definizione sul piano della teoria e della prassi applicativa di settore.

Tenuto conto della complessità del processo di consolidamento, che non può prescindere dalla necessità di trattare il tema dell'omogeneità dei dati consolidati, e della necessità di definire, a priori, direttive comuni da impartire ai soggetti consolidati, così come ribadito dal Principio Contabile, si ritiene utile il proseguimento, anche per il consolidato 2017, del mantenimento dell'attività da parte del Gruppo di Lavoro, costituito con provvedimento del Segretario Generale (determinazione dirigenziale del 25 luglio 2017- mecc. 2017 43131/002), e della sua collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, i quali

possono fornire un apporto utile per valutare problematiche ed aspetti talora suscettibili di non univoca considerazione.

Il processo di consolidamento prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati per renderli uniformi, se necessario, e per l'eliminazione delle operazioni infragruppo, siano aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Si ritiene che la modalità di calcolo della quota di partecipazione, definito dal principio 4/4 con riferimento alle Fondazioni, può essere estesa, per analogia, anche alle Associazioni.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 3 al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino per l'anno 2017 (**all. 1**) e l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2017 (**all. 2**);
- 2) di dare atto che, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2017 e dei bilanci degli organismi partecipati, si procederà ad una verifica ed eventuale aggiornamento dell'area di consolidamento per l'esercizio 2017;
- 3) di approvare la coincidenza del perimetro delle società ed enti soggetti all'attività di riconciliazione debiti e crediti ai sensi dell'art. 11 co. 6 lett. j) D.Lgs. 118/2011, prevista in occasione della redazione del Rendiconto 2017 del Comune di Torino, con il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'anno 2017;
- 4) di dare mandato agli Uffici competenti di:
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, la loro inclusione nel GAP e le eventuali variazioni rispetto al GAP relativo all'esercizio 2016;
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato 2017 del Comune di Torino;
 - trasmettere a ciascun ente consolidato l'elenco degli altri enti compresi nel bilancio consolidato 2017 del Comune di Torino;
 - di impartire le direttive in merito al processo di consolidamento;
- 5) di approvare la prosecuzione dell'attività del Gruppo di lavoro, istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2017 (mecc. n. 2017 02648/024), rinviando ad un eventuale successivo provvedimento del Segretario Generale la definizione dello stesso;
- 6) di demandare al Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente ogni attività connessa:
 - alla riconciliazione dei rapporti economici patrimoniali tra la Città di Torino e gli enti e società inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica;
 - al consolidamento dei dati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nonché ogni adempimento preliminare necessario.
- 7) di approvare la prosecuzione dell'attività di collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino sulla base dell'Accordo, già approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 26 settembre 2017 (mecc. 2017 03803/064);

- 8) di demandare a successivi provvedimenti, ove necessari, l'approvazione degli ulteriori adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato;
- 9) di prendere atto del fatto che l'allegato 7 alla deliberazione di Giunta Comunale del 23 gennaio 2018 (mecc. 2018 00208/064) è modificato in coerenza con l'elenco degli enti strumentali rientranti nel perimetro del GAP 2017 approvato con la presente deliberazione;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta da documento allegato (**all. 3**);
- 11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

L'Assessore al Bilancio
Tributi, Personale e Patrimonio
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Divisione Patrimonio
Partecipate e Appalti
Antonino Calvano

Il Dirigente
Area Partecipazioni Comunali
Ernesto Pizzichetta

Il Direttore
Divisione Risorse Finanziarie

Paolo Lubbia

Il Dirigente
Area Programmazione
Roberto Rosso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 4 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 febbraio 2018.